



Regione Toscana



Bando

**“PIATTAFORMA LOGISTICA e DIGITALE PER E-COMMERCE
per PRODOTTI AGROALIMENTARI TOSCANI”**

Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020 e 2021 – 2027

Indice

1. Descrizione del tipo di intervento	pag. 2
2. Regime di aiuto	pag. 2
3. Dotazione finanziaria, tipo di agevolazione, massimali e minimali	pag. 3
4. Soggetti proponenti	pag. 3
5. Beneficiari	pag. 4
6. Interventi e spese ammissibili	pag. 5
7. Condizioni di ammissibilità delle spese	pag. 5
8. Condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari	pag. 6
9. Presentazione delle domande	pag. 8
10. Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti	pag. 9
11. Comunicazione di finanziabilità, approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi	pag. 11
12. Contratto di assegnazione e adempimenti successivi	pag. 11
13. Inizio degli interventi, avanzamento e ultimazione	pag. 12
14. Modifiche ai progetti	pag. 12
15. Variazioni della composizione della Rete di imprese.....	pag. 13
16. Verifiche realizzazione dei progetti e delle spese	pag. 13
17. Monitoraggio procedurale, finanziario e fisico dell'intervento	pag. 13
18. Modalità di erogazione dei contributi	pag. 13
19. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione	pag. 13
20. Obblighi del beneficiario	pag. 14
21. Cause di Revoca	pag. 15
22. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	pag. 15
23. Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016	pag. 15

Allegato 1 – formulario di progetto

Allegato 2 – impegno alla costituzione della Rete di imprese

Allegato 3 – dichiarazione circa il possesso dei requisiti soggettivi del soggetto beneficiario

Allegato 4 – dichiarazione del soggetto beneficiario sul “De Minimis”

Allegato 5 – dichiarazione del soggetto beneficiario della Dimensione di impresa

1. Descrizione del tipo di intervento

Con il bando “Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per prodotti agroalimentari toscani” la Regione Toscana intende promuovere le aree dei Distretti rurali e biologici, riconosciuti ai sensi della legge regionale 17/2017 e legge regionale 51/2019, per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, lo sviluppo della cooperazione fra i soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle filiere del sistema agroalimentare regionale, la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente e, infine, lo sviluppo di nuove forme di vendita, per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali e per accrescere e consolidare la competitività delle imprese agricole, mediante il finanziamento per la creazione o il miglioramento di piattaforme logistiche e-commerce multimediali.

Le soluzioni proposte dovranno inoltre prevedere una o più delle seguenti finalità: digitale come integrazione del negozio fisico, sviluppo di nuove soluzioni logistiche, approccio omnicanale, Social e-commerce, adeguamento agli Smartphone.

L’ottimizzazione della gestione logistica della piattaforma digitale potrà avvenire anche con l’utilizzo di più modelli di business tra loro integrabili:

MODELLO 1 – centralizzato anche nel magazzino e con un forte coordinamento;

MODELLO 2 – decentrato, in grado di favorire la maggiore autonomia dei produttori, anche nella gestione del magazzino.

Ciascun modello organizzativo, o una soluzione che preveda l’integrazione dei due modelli, potrà essere individuato dai beneficiari del bando quale percorso strategico migliore da intraprendere per favorire la crescita delle imprese produttrici di eccellenze del territorio, in particolare di quelle di micro e piccole dimensioni, anche in funzione delle realtà territoriali esistenti, tra cui i Distretti rurali e biologici, le Strade del vino, le Comunità del cibo.

La logistica e-commerce dovrà essere flessibile, anche in funzione delle variazioni dei volumi, e potrà avere caratteristiche tali da essere in grado di offrire servizi aggiuntivi alle imprese, qualificandone l’immagine, il posizionamento sui mercati ed il collegamento con altre piattaforme o realtà nazionali, favorendo anche il rapporto tra domanda/offerta (produttori/ristoratori/esercizi commerciali) per quelle produzioni di nicchia che è possibile valorizzare solo su scala locale.

Il finanziamento è finalizzato ai seguenti interventi:

a) creazione di una nuova piattaforma propria,

b) miglioramento di una piattaforma propria esistente,

che prevedano la commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari inseriti nell’Allegato I del Trattato di funzionamento della UE e i prodotti agroalimentari non contenuti nell’Allegato I.

I soggetti proponenti sono i Distretti rurali o biologici riconosciuti ai sensi della L.R. 17/2017 e della L.R. n. 51/2019 alla data di pubblicazione del bando, come meglio definito al successivo paragrafo 4.

I soggetti beneficiari del sostegno sono le “Reti di impresa” costituite nella forma di “rete soggetto” che realizzeranno i progetti ammessi a finanziamento, come meglio definito al successivo paragrafo 5.

2. Regime di aiuto

L’aiuto previsto dal bando è concesso ai sensi del Regolamento 1407/2013 “*Aiuti de minimis*”. Ai sensi del citato Regolamento, l’importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in “*de*

minimis” sono considerati concessi nel momento in cui al soggetto privato è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in “*de minimis*”, con particolare riferimento al regime previsto per l’impresa unica di cui all’art. 2, par. 2 del Regolamento 1407/2013, ed al divieto di cumulo definito dall’art. 5, par. 2 del medesimo Regolamento.

3. Dotazione finanziaria, tipo di agevolazione, massimali e minimali

1. L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione è pari a 1.000.000 di euro, risultante dall’allegato 3 della Delibera CIPESS n. 79/2021 (pubblicata in GU il 26 marzo 2022) avente ad oggetto l’assegnazione alle Regioni delle risorse FSC 2021/2027 in anticipazione.

2. L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione.

3. L’importo massimo del contributo concedibile per singolo progetto è pari a 200.000 euro.

4. Non sono ammessi progetti che prevedono un importo di contributo concedibile inferiore a 50.000 euro.

4. Soggetti proponenti

1. I soggetti proponenti sono i Distretti rurali o biologici riconosciuti ai sensi della L.R. n. 17/2017 e della L.R. n. 51/2019 alla data di pubblicazione del bando.

2. La domanda ed il relativo progetto dovranno essere presentati dal soggetto referente di uno o più Distretti rurali o biologici, così come individuati rispettivamente ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 17/2017 e dell’art. 4 della L.R. n. 51/2019, cui spetta il compito:

- di presentare la domanda contenente il progetto della piattaforma;
- di individuare la Rete di imprese beneficiaria;
- di coordinare l’attività durante la realizzazione del progetto;
- di monitorare il mantenimento degli impegni assunti;
- di monitorare il rispetto del cronoprogramma.

3. Nel caso in cui un soggetto proponente dovesse presentare più domande, i progetti saranno ritenuti ammissibili, fatto salvo tutte le altre condizioni indicate nei paragrafi successivi, solo se prevedono soggetti beneficiari diversi e purché i territori di riferimento non si sovrappongano. Pertanto, ciascun progetto deve essere riferito, in via esclusiva, al territorio individuato dal soggetto proponente.

4. Nel caso in cui il progetto sia presentato da un solo Distretto, questo deve essere rappresentativo di un territorio delimitato dai confini amministrativi di almeno 5 Comuni, alla domanda sarà necessario allegare il verbale dell’Assemblea distrettuale di adesione al progetto della piattaforma.

5. Nel caso in cui il progetto sia condiviso da due o più Distretti, lo stesso dovrà essere presentato dal soggetto referente scelto tra quelli dei Distretti aderenti, che assumerà il ruolo di soggetto proponente ai fini del presente bando, ed alla domanda sarà necessario allegare i verbali delle rispettive assemblee distrettuali di adesione al progetto della piattaforma e di individuazione del soggetto proponente.

6. Alla capacità di aggregazione tra due o più Distretti rurali e/o biologici verrà riconosciuto specifico punteggio di selezione.
7. Il coinvolgimento nel progetto di altri soggetti, anche al di fuori dei territori distrettuali, iscritti nel Registro Nazionale dei Distretti del cibo di cui alla Legge 205 del 27 dicembre 2017 inseriti dal Mipaaf sotto “Toscana”, sarà anch’esso elemento di valutazione ai fini del punteggio di selezione.
8. Non è previsto alcun rimborso o riconoscimento di spese ai Distretti.

5. Beneficiari

1. I beneficiari del sostegno sono le “Reti di impresa” costituite nella forma di “rete soggetto” ai sensi del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33, che abbiano sede legale o almeno una unità produttiva ricadente nel territorio del/dei Distretto/i di riferimento e che siano MPMI (Micro, Piccole o Medie imprese) così come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE notificata con il numero C(2003) 1422 (2003/361/CE).
2. Le Reti di imprese devono essere costituite, per almeno il 50% dei soggetti aderenti, da imprese dei settori agricolo e/o agroalimentare di cui, comunque, almeno due appartenenti al settore agricolo con almeno una unità produttiva ricadente nel territorio toscano compreso in un Distretto rurale o biologico, riconosciuto ai sensi delle Leggi regionali 17/2017 o 51/2019.
3. Le altre imprese partecipanti alla Rete potranno appartenere a settori diversi, purché vi sia coerenza tra gli scopi a cui è diretta la propria attività e le finalità del progetto di cui al presente bando.
4. All’atto della presentazione della domanda da parte del soggetto proponente, i soggetti interessati devono aver costituito, o devono impegnarsi a costituire nel rispetto dei termini indicati ai punti 5 e 6 del presente paragrafo, la Rete di imprese, che sarà il soggetto destinatario dell’assegnazione del contributo.
5. Pertanto, al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto proponente, ai fini della qualificazione del soggetto beneficiario, potrà essere sufficiente anche la sola presentazione di un impegno tra le imprese a costituire la Rete soggetto, nel rispetto di quanto previsto al punto 2 del presente paragrafo, in particolare a costituire il fondo patrimoniale, l’organo comune di gestione e l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, utilizzando il modello allegato (allegato 2).
6. Pena esclusione, la comunicazione di avvenuta costituzione della Rete, da attestarsi mediante la presentazione della copia dell’atto costitutivo della stessa redatto in forma pubblica, dovrà avvenire, **entro e non oltre 20 giorni** dalla comunicazione di finanziabilità prevista dal paragrafo 11, punto 2, comprensiva della documentazione e secondo le modalità come meglio definite al medesimo paragrafo.
7. La comunicazione di avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Rete di imprese dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.
8. Ciascuna Rete di imprese può essere individuata come soggetto beneficiario per un solo progetto presentato ai sensi del presente bando.

6. Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

1.a) in base all'intervento prescelto:

- creazione di una nuova Piattaforma;
- miglioramento di Piattaforma/e già esistente/i;

1.b) attuazione dei servizi di logistica della piattaforma.

2. Nello specifico, per la realizzazione degli interventi/azioni, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa strettamente collegate all'investimento oggetto del bando.

2.a) Spese immateriali:

2.a.1) spese per la redazione e presentazione del progetto;

2.a.2) spese per studi preliminari che comprendono analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;

2.a.3) spese per la creazione di una nuova Piattaforma;

2.a.4) spese per il miglioramento di Piattaforma/e già esistente/i;

2.a.5) spese per sicurezza dei dati e della piattaforma;

2.a.6) spese di consulenza finalizzate ad ottenere certificazioni (quali di qualificazione, tracciabilità e rintracciabilità del prodotto);

2.a.7) spese per definizione di una strategia di marketing della piattaforma;

2.a.8) spese per promozione dei prodotti attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità;

2.a.9) spese per formazione personale, traduzioni, schede tecniche;

2.a.10) spese per social network, software dedicato;

2.a.11) spese per aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche;

2.a.12) spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma, di analisi e tracciamento dati di navigazione;

2.a.13) consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma o registrazione, omologazione e tutela.

Le spese immateriali devono rappresentare almeno il 20% del totale dei costi del progetto ammessi a finanziamento.

2. b) Spese materiali:

2.b.1) spese per opere edili/impiantistiche, cantierabili alla data di presentazione della domanda di finanziamento, in strutture già esistenti, specificatamente finalizzate alle attività di logistica e commercializzazione oggetto di finanziamento e funzionali alla piattaforma (quali, ad esempio, magazzini, depositi merce fresca/confezionata, piazzali movimentazione merci, locali accessori, locali ufficio, etc.), ammissibili nel limite massimo del 50% dei costi del progetto ammessi a finanziamento;

2.b.2) acquisto e installazione di impianti, macchinari e veicoli di servizio, specificamente finalizzati all'attività di logistica e commercializzazione oggetto di finanziamento;

2.b.3) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer, stampanti, etc.) specificamente finalizzati all'attività di logistica e commercializzazione oggetto di finanziamento.

7. Condizioni di ammissibilità delle spese

Sono ammissibili esclusivamente le tipologie di spese elencate al paragrafo 6.

Tutte le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile, e devono rispettare i seguenti criteri:

- a) sostenute dai soggetti beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di conclusione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda di accertamento finale;
- b) effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- c) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
- d) essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*" e a quanto previsto dalla D.G.R. n. 493 del 26/04/2022, così come modificata dalla DGR n. 683 del 13/06/2022 "*Risorse FSC 2021-2027: indirizzi per l'attivazione degli interventi di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021*".

Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.. E' fatto obbligo, pertanto, in capo al beneficiario dotarsi di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, e richiamare in tutti i documenti di spesa e di pagamento il Codice unico di progetto (CUP) relativo all'intervento. Non sono ammessi pagamenti regolati per contanti.

In base a quanto previsto all'art 69 comma 3, lettera C, del Reg (UE) n.1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto, non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

In riferimento alle spese di cui alle lettere 2.b.2 e 2.b.3 del paragrafo 6 è ammissibile anche l'acquisto di materiale usato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.

8. Condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 5 devono possedere, pena esclusione, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) avere sede legale o almeno una unità produttiva ricadente all'interno del territorio del/dei Distretto/i di riferimento;
- b) essere una Rete soggetto di nuova costituzione o, se già costituita, prevedere l'attività coerente con il bando;
- c) non essere "Grande impresa" così come definita dalla Raccomandazione della Commissione UE notificata con il numero C(2003) 1422 (2003/361/CE);
- d) essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente o di impegnarsi a farlo entro la data prevista dal bando;
- e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, ed assicurativi (DURC) ai sensi dell'art.1 comma 553 della L. 266/05;
- f) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi,

definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissala durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, e pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

- g) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1943 n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza del regime "de minimis" dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro), espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso;
- i) nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;
- j) non aver ricevuto altri finanziamenti, anche se solo in concessione e non ancora erogati, per gli stessi interventi previsti dal progetto presentato in risposta al presente bando;
- k) non risultare "imprese in difficoltà" così come definite nel Reg. (UE) n. 651/2014 o nel Reg. (UE) n. 702/20147 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti degli aiuti di stato per la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- l) rispettare le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento 1407/2013 sul cumulo degli aiuti;
- m) non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro (Decisione della G.R. n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i.);
- n) essere in regola con la normativa Antimafia nei casi previsti dal Codice antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

2. Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere attestato dalla Rete di imprese mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello allegato 3, da allegare al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto proponente.

3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e), f), g), h), i), j), k), l) saranno oggetto di verifica con controllo puntuale prima dell'approvazione della graduatoria e prima della erogazione a titolo di saldo. Il mancato possesso anche di uno solo di questi requisiti determina l'inammissibilità della domanda o la revoca del contributo concesso.

4. Il requisito di cui alla lettera d) (iscrizione alla CCIAA) dovrà essere posseduto entro la data di stipula del contratto di assegnazione del contributo, come meglio definito al paragrafo 12.

5. I requisiti di cui alle lettere m), n) ed e) saranno oggetto di verifica, con controllo a campione per il requisito m) e puntuale per gli altri due, prima dell'erogazione del contributo a qualunque titolo (anticipo, SAL, saldo), per i quali valgono le seguenti precisazioni:

- il mancato soddisfacimento del requisito m) determina la sospensione del pagamento degli aiuti fino alla definizione del procedimento penale;
- il mancato soddisfacimento del requisito n) porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto di assegnazione dei contributi, con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- in riferimento al requisito di cui alla lettera e), in caso di eventuale inadempienza, ARTEA provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.

6. Nel caso in cui la Rete non sia ancora costituita al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto proponente, le imprese che si impegnano alla costituzione della rete soggetto come indicato al paragrafo 5, punto 5 dovranno dichiarare che il nuovo soggetto giuridico sarà in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai sensi del presente paragrafo, utilizzando il modello allegato (allegato 2).

9. Presentazione delle domande

1. La domanda deve essere redatta sulla base del formulario allegato al presente bando (allegato 1), sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente e presentata dal soggetto proponente a mezzo Pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it e indirizzata a Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore “Attività gestionale sul livello territoriale di Massa e Lucca. Distretti rurali, biologici e del cibo” e recando ad oggetto “Bando per Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per prodotti agroalimentari toscani – presentazione domanda”.

2. Le domande potranno essere presentate entro il 60° giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando. Le domande presentate dopo la data indicata non sono ritenute ricevibili. La domanda presentata con modalità diverse non è considerata ricevibile. Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede la data di ricezione della pec registrata dal protocollo di Regione Toscana.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione minima richiesta, pena esclusione:

- a) progetto predisposto secondo il formulario allegato (allegato 1), redatto in tutte le sue parti, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto proponente, corredato degli allegati previsti nello stesso;
- b) copia dell'atto costitutivo della Rete di imprese redatto in forma pubblica, attestante la costituzione della rete soggetto,
- c) autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 8, utilizzando la modulistica allegata (allegato 3).

4. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la Rete di imprese non sia ancora costituita, la documentazione di cui alle lettere b) e c) è sostituita dalla dichiarazione di impegno a costituire la Rete di imprese come indicato al paragrafo 5, punto 5, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese che la costituiranno (redatta sul modello allegato 2). La documentazione di cui alle lettere b) e c) dovrà essere presentata, successivamente, entro e non oltre **20 giorni** dalla comunicazione di finanziabilità di cui al paragrafo 11, pena esclusione.

10. Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti

Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale, svolta dal Settore responsabile del procedimento della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, ed una fase di valutazione tecnico-qualitativa svolta da una Commissione di valutazione allo scopo nominata, composta da dipendenti regionali nominati dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

L'istruttoria di ammissibilità formale è finalizzata alla verifica di completezza e regolarità della domanda stessa e nello specifico:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, come specificato al paragrafo 9;
- completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto indicato al paragrafo 9;
- sussistenza dei requisiti previsti dal bando in capo al soggetto proponente, come indicato al paragrafo 4.

In caso di esito negativo delle verifiche le domande saranno considerate inammissibili alla fase di valutazione tecnico-qualitativa. Non è prevista, in questa fase, alcuna possibilità di integrazione e/o rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte al giudizio della Commissione di cui sopra che procederà mediante la valutazione tecnico-qualitativa dei progetti effettuata sulla base di un sistema di punteggi come declinati nella tabella di seguito:

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGI
1. Ricaduta territoriale dei progetti	minimo 2 – massimo 30
1.1 Numeri di Distretti rurali/biologici (DR/DB) aderenti:	
1.1.1 - Minimo 1 Distretto (DR/DB) rappresentativo di un territorio di almeno 5 comuni o in alternativa almeno 2 Distretti (DR e DB).	2
1.1.2 Da 3 a 5 Distretti (DR e DB)	10
1.1.3 Maggiore/uguale a 6 Distretti (DR e DB)	18
1.2 Distretti del Cibo ulteriori aderenti (Strade del Vino e Comunità del Cibo):	
1.2.1 Da 1 a 3	2
1.2.2 Maggiore di 3	6
1.2.3 Maggiore di 10	12
2. Qualità del progetto	minimo 9 – massimo 40
2.1 Sinergie con i Progetti economici territoriali dei DR e DB	fino a 3

2.2 Strategia di marketing territoriale inteso come insieme dei processi, progetti e strumentazioni specifiche, scelte in base alle caratteristiche dei diversi stakeholders a cui l'azione di marketing territoriale si rivolge e ai particolari obiettivi perseguiti (marketing turistico, marketing per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici, marketing per l'attrazione degli investimenti, marketing dei distretti, ecc)	fino a 5
2.3 Strategia di collegamento con altre piattaforme locali, regionali e nazionali	fino a 5
2.4 Presenza di un'organizzazione interna ai soggetti aderenti alla piattaforma finalizzata all'erogazione di servizi logistici	fino a 5
2.5 capacità della piattaforma di promuovere/comunicare il valore nutrizionale/salutistico delle produzioni agro-alimentari toscane (Piramide Alimentare Toscana) e dei prodotti di origine certificati	fino a 3
2.6 Capacità di agevolare l'incontro tra domanda/offerta tra le imprese del territorio per la promozione della Filiera corta e Km0	fino a 5
2.7 Capacità di promuovere il territorio rurale Toscano nella funzione agro-ambientale, del paesaggio e della cultura rurale	fino a 3
2.8 Almeno due categorie agroalimentari sono commercializzate con la piattaforma	fino a 3
2.9 Presenza di aziende aderenti alla Rete che aderiscono ai seguenti sistemi volontari di qualificazione e di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto: - DOP, IGP, Agricoltura biologica, Agriqualità; - ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità; - ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari; - UNI 11020 Sistemi di rintracciabilità per le aziende agroalimentari; - ISO 14001 ed EMAS Sistemi di gestione ambientale; - Sistemi di certificazione di riduzione emissioni CO2.	fino a 8

La Commissione può richiedere al soggetto proponente, per tramite del Settore responsabile del procedimento della Regione Toscana, nel corso della procedura di valutazione di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nella richiesta.

Le domande così valutate saranno inserite in una proposta di graduatoria ed ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ai singoli criteri di selezione, Le domande che non raggiungono il punteggio minimo indicato in ciascuno dei due criteri saranno escluse dalla graduatoria.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda che presenta l'importo di spesa ammessa a contributo maggiore

In caso di domande parzialmente finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, le stesse saranno ritenute ammissibili se prevedono un contributo superiore al minimale di 50.000 euro come disposto al paragrafo 3.

11. Comunicazione di finanziabilità, approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi

1. A seguito della valutazione da parte della Commissione il Settore responsabile del procedimento della Regione Toscana, **entro 40 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande**, comunica, ai soggetti proponenti dei progetti finanziabili, gli esiti provvisori della verifica.

2. La comunicazione del Responsabile del procedimento, nel caso in cui la Rete di imprese non sia ancora costituita al momento della presentazione della domanda, contiene la richiesta della comunicazione di avvenuta costituzione della Rete, da attestarsi mediante copia dell'atto costitutivo della stessa redatto in forma pubblica tra le medesime imprese firmatarie dell'impegno di cui al paragrafo 5, punto 5, che dovrà essere presentato, pena esclusione, **entro e non oltre 20 giorni** da detta comunicazione unitamente alla autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 8, utilizzando la modulistica allegata (allegato 3).

3. La graduatoria definitiva contenente le domande finanziabili ed i relativi soggetti beneficiari, le domande non finanziabili per carenza di risorse, le domande non ammissibili, sarà approvata con Decreto del Dirigente del Settore responsabile del procedimento della Regione Toscana **entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande**.

4. La pubblicazione su BURT della graduatoria equivale a notifica ai soggetti che hanno presentato domanda.

12. Contratto di assegnazione e adempimenti successivi

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria su BURT, ai soggetti beneficiari verrà trasmesso il contratto di assegnazione del contributo ed alle "Linee guida per la attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi" che integreranno le disposizioni del presente bando.

Il contratto dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto beneficiario e, successivamente, dal Dirigente del Settore responsabile del procedimento della Regione Toscana, a seguito di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, che dovrà avvenire, ove già non lo fosse in precedenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione su BURT della graduatoria.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto il soggetto beneficiario dovrà inserire sul sistema informativo gestito dall'Organismo Intermedio ARTEA la documentazione progettuale presso tale organismo secondo i tempi e le modalità che verranno indicati dalla Regione e/o dall'Organismo intermedio.

13. Inizio degli interventi, avanzamento e ultimazione

1. La data di avvio degli interventi da parte del soggetto beneficiario, rappresentata dalla data di inizio delle attività o dei lavori relativi all'investimento oppure dalla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi attinenti il progetto, non può essere antecedente alla data di presentazione della domanda e successiva a 180 giorni dalla data di stipula del contratto di assegnazione di cui al paragrafo 12.

2. I progetti devono essere realizzati entro il 31/12/2024 e rendicontati entro il 30/03/2025.

3. Il soggetto beneficiario comunica via pec al Settore responsabile del procedimento della Regione Toscana ed all'Organismo intermedio ARTEA la data di ultimazione e di entrata in funzione degli interventi entro la suddetta data di scadenza.

4. La rendicontazione delle spese, contenente la richiesta di erogazione a saldo del contributo, dovrà essere presentata all'Organismo intermedio ARTEA entro il 30/03/2025, e contenere la documentazione prevista dalle "Linee guida per la attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi" che verranno approvate con successivo atto.

5. Il soggetto beneficiario può chiedere una sola proroga delle scadenze individuate al punto 2 del presente paragrafo, della durata massima di 120 giorni. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 90 giorni prima del termine previsto per il completamento degli interventi.

14. Modifiche ai progetti

Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato. In nessun caso le variazioni possono comportare la riduzione del punteggio complessivo del progetto utile per la collocazione in graduatoria né alterare gli obiettivi e la natura del progetto approvato.

Le variazioni dei singoli interventi ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse.

Le spese relative alle variazioni approvate sono ammissibili se sostenute a partire dalla data presentazione della relativa richiesta, e a condizione che la variante venga ammessa.

Le variazioni del progetto sono richieste dal soggetto beneficiario almeno 90 giorni prima del termine previsto per il completamento degli interventi e devono contenere le seguenti informazioni e documentazione minima:

- relazione descrittiva delle variazioni richieste,
- la documentazione tecnica e gli atti giustificativi a corredo,
- prospetto finanziario di modifiche del piano degli investimenti,
- cronoprogramma di progetto.

Le "Linee guida per la attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi" definiranno i dettagli tecnici e procedurali relativamente al presente paragrafo.

15. Variazioni della composizione della Rete di imprese

Le “Linee guida per la attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi” definiranno i dettagli tecnici e procedurali relativamente al presente paragrafo.

16. Verifiche di realizzazione dei progetti e delle spese

Le “Linee guida per la attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi” definiranno i dettagli tecnici e procedurali relativamente al presente paragrafo.

17. Monitoraggio procedurale, finanziario e fisico dell'intervento

Con riferimento all'obbligo inerente il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario di cui al punto 9 del successivo paragrafo 20, il formulario di progetto (allegato 1) contiene gli indicatori individuati che dovranno essere valorizzati al momento della presentazione della domanda e nelle fasi successive secondo le tempistiche e modalità che verranno definite dalle “Linee guida per la attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi”.

18. Modalità di erogazione dei contributi

L'agevolazione sarà erogata a conclusione degli interventi e dietro rendicontazione delle spese sostenute completa di idonea documentazione.

La domanda di accertamento finale è presentata all'Organismo intermedio ARTEA, completa della documentazione tecnica e contabile attestante la corretta conclusione degli interventi e l'avvenuto pagamento delle spese ammesse a contributo, e contiene la richiesta di erogazione a saldo del contributo.

E' possibile erogare un importo parziale del contributo a titolo di anticipo entro il limite del 50% del totale del contributo spettante, successivamente all'inizio dei lavori, comprovato da idonea documentazione, e dietro presentazione di specifica fidejussione a favore di Artea a garanzia dell'importo richiesto, e a titolo di stato di avanzamento lavori, corredato della rendicontazione delle spese sostenute e pagate al raggiungimento di un importo non inferiore al 50% (esclusa I.V.A.) del progetto ammesso a finanziamento .

E' altresì possibile erogare ulteriori acconti dietro presentazione di uno stato di avanzamento lavori corredato della rendicontazione delle spese sostenute e pagate al raggiungimento di un importo non inferiore al 75% (esclusa I.V.A.) del progetto ammesso a finanziamento. L'importo liquidabile sarà calcolato al netto dell'anticipo o del primo stato di avanzamento lavori eventualmente già erogati.

Le “Linee guida per la attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi” definiranno i dettagli tecnici e procedurali relativamente al presente paragrafo.

19. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di erogazione del saldo a favore del beneficiario.

20. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di:

1. adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
2. rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. In particolare, l'art.3 della citata L. n.136/2010 impone che:
 - i. gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva (comma 1)";
 - ii. il bonifico bancario o postale deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico (comma 5);
3. rispettare le procedure ed i requisiti per l'ammissibilità delle spese;
4. mantenere la destinazione dell'investimento per un minimo di 5 anni a partire dall'erogazione del saldo a favore del beneficiario, pena la decadenza dello stesso – da dichiarare con apposito provvedimento – dal finanziamento ed il recupero della somma erogata;
5. garantire la corretta conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile inerente la realizzazione dell'intervento, nella forma in originale o di copie autenticate su supporti comunemente accettati secondo la normativa nazionale vigente per un minimo di 5 anni a partire dall'erogazione del saldo a favore del beneficiario;
6. consentire l'accesso a tale documentazione e lo svolgimento di controlli e ispezioni ai funzionari di Regione Toscana, o a soggetti da essa incaricati, a funzionari, appositamente individuati, degli Organismi Intermedi ARTEA o Sviluppo Toscana, del MEF/IGRUE, dell'ACT/NUVEC e di tutti gli eventuali altri organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo delle risorse FSC 2021-2027;
7. fornire le informazioni necessarie ai fini della verifica e determinazione delle eventuali "Entrate nette" e per il calcolo del contributo pubblico concesso e/o rideterminato in coerenza con gli articoli 61 e 65 del Regolamento (CE) n.1303/2013, qualora l'intervento sia soggetto ad entrate nette;
8. rispettare il cronoprogramma procedurale e di spesa dell'intervento riportato nell'atto di concessione del finanziamento, nonché comunicare ai soggetti responsabili dell'attuazione e monitoraggio degli interventi, ogni informazione riguardante eventuali problematiche che potrebbero dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento, oppure causare ritardi nella realizzazione dell'intervento e quindi modifiche ai suddetti cronoprogrammi, oltre a eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l'intervento finanziato;
9. comunicare i dati relativi alla realizzazione dell'intervento aggiornando il monitoraggio procedurale, finanziario e fisico del progetto, con i relativi indicatori, attraverso il sistema informativo gestito dall'Organismo Intermedio ARTEA, appositamente messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale, secondo i tempi e le modalità indicate dalla Regione/Organismo intermedio.
10. inserire sul suddetto sistema informativo la documentazione amministrativa, tecnica e contabile per le richieste di pagamento del contributo pubblico concesso (anticipo – erogazioni intermedie - saldo) per la realizzazione del progetto/attività finanziata. Il beneficiario si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite e il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti;

11. rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità. In particolare, fatte salve ulteriori indicazioni dell'Autorità Responsabile del programma, il beneficiario è tenuto ad utilizzare sia nella cartellonistica di cantiere che sull'opera finita il logo del Fondo Sviluppo e Coesione comunicato e messo a disposizione sul sito della Regione Toscana.
12. A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
13. il beneficiario ha la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'opera nel pieno rispetto del progetto approvato. Eventuali modifiche/variazioni al progetto approvato dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate, pena la non ammissibilità delle spese alle stesse correlate.

21. Cause di Revoca

Costituiscono cause di revoca dell'agevolazione concessa:

- mancato inizio degli interventi entro la tempistica indicata al paragrafo 13;
- mancato rispetto del periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione di cui al par. 19,
- modifiche progettuali che comportano rimodulazione del prospetto economico di progetto al di sotto del minimale di cui al paragrafo 3;
- perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal paragrafo 20;
- la mancata rendicontazione finale delle spese oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal paragrafo 13.

Le "Linee guida per la attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi" definiranno i altre ipotesi di revoca.

22. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento del presente bando per la Regione Toscana, è il Dirigente del Settore "Attività gestionale sul livello territoriale di massa e Lucca. Distretti rurali, biologici e del cibo" Dott. Gianluca Barbieri, per la fase di ammissibilità.

Il responsabile del procedimento per la fase di controllo e pagamento è il Dirigente responsabile del settore "Organismo intermedio, controllo e pagamento" di ARTEA, Dott. Fabio Cacioli.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, al responsabile del procedimento di cui sopra con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02-10-2017.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info.fsc-agro@regione.toscana.it.

23. Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, ne saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it). La richiesta di accesso ai dati personali può essere rivolta al Responsabile della protezione dei dati al seguente recapito urp_dpo@regione.toscana.it.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabili Esterni del Trattamento: soggetto gestore delle attività di controllo e pagamento ARTEA nella persona del Direttore, domiciliato per la carica presso la sede di Via Ruggero Bardazzi, 19/21 - 50127 – Firenze. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso il contatto e-mail: dpo@artea.toscana.it. La gestione di ogni richiesta verrà presa in carico dal Data Protection Officer (DPO).

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati urp_dpo@regione.toscana.it.

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

Allegati

Allegato 1 – formulario di progetto

Allegato 2 – impegno alla costituzione della Rete di imprese

Allegato 3 – dichiarazione circa il possesso dei requisiti soggettivi del soggetto beneficiario

Allegato 4 – dichiarazione del soggetto beneficiario sul “De Minimis”

Allegato 5 – dichiarazione del soggetto beneficiario della Dimensione di impresa